

<p align="center"><b>REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (testo vigente)</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (testo con <i>modifiche</i>)</b></p>
<p align="center">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento disciplina la materia della assegnazione ed utilizzo dei fondi che la Scuola, in virtù dei principi enunciati nell'art. 1 dello Statuto, può destinare all'attività di sostegno e promozione alla ricerca scientifica.</p> <p>Tali risorse sono dedicate anche a progetti in forma di cofinanziamento sia con il MIUR sia con altri enti pubblici e/o privati.</p> <p align="center"><b>SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITA' DI ACCESSO</b></p> <p align="center">Art. 2 <i>(Fondi per la ricerca)</i></p> <p>Sono istituiti i seguenti Fondi per la Ricerca determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola;</li> <li>b) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola in regime di cofinanziamento con il MIUR.</li> </ul> <p align="center">Art. 3 <i>(Soggetti interessati e possibilità di utilizzo dei fondi)</i></p> <p>Possono accedere ai finanziamenti della Scuola i professori ed i ricercatori della Scuola interessati ad attività quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di ricerca annuali o pluriennali;</li> <li>- inviti a professori visitatori e collaboratori alla ricerca di altri paesi.</li> </ul> <p>Per i progetti di ricerca la cui durata superi l'anno, la somma assegnata complessivamente per l'anno di riferimento non potrà essere superiore al 70% del fondo di cui alla lettera a) all'articolo precedente; nel caso di progetti di durata superiore ai due anni, tale percentuale è ridotta al 50%.</p> <p>Per gli inviti a professori visitatori e altri</p>	<p align="center">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento disciplina la materia dell'assegnazione e utilizzo dei fondi che la Scuola, in virtù dei principi enunciati nell'art. 1 dello Statuto, può destinare all'attività di sostegno e promozione alla ricerca scientifica.</p> <p>Tali risorse sono dedicate anche a progetti in forma di cofinanziamento sia con il <b>Ministero competente</b> sia con altri enti pubblici e/o privati.</p> <p align="center"><b>SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITA' DI ACCESSO</b></p> <p align="center">Art. 2 <i>(Fondi per la ricerca)</i></p> <p>Sono istituiti i seguenti fondi per la ricerca determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola (<b>Progetti Interni</b>);</li> <li>b) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola in regime di cofinanziamento con il <b>Ministero o con altri soggetti pubblici e/o privati (Progetti Cofinanziati)</b>.</li> </ul> <p align="center">Art. 3 <i>(Soggetti interessati e possibilità di utilizzo dei fondi)</i></p> <p>Possono accedere ai finanziamenti della Scuola <b>esclusivamente</b> i professori e i ricercatori della Scuola <b>che intendano proporre</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti di ricerca <b>annuali, biennali o quadriennali</b>;</li> <li>- inviti a professori visitatori e collaboratori alla ricerca <b>provenienti da</b> altri Paesi.</li> </ul> <p>Per i progetti di ricerca la cui durata superi l'anno, la somma assegnata complessivamente per l'anno di riferimento non potrà essere superiore al 70% del fondo di cui alla lettera a) all'articolo precedente; nel caso di progetti di durata superiore ai due anni, tale percentuale è ridotta al 50%.</p> <p>Per gli inviti a professori visitatori e altri</p>

collaboratori di altri paesi la somma assegnata complessivamente non potrà essere superiore al 15% del fondo di cui sopra.

Art. 4

*(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per programmi di ricerca)*

I soggetti interessati presentano alla Segreteria per la Ricerca i progetti con l'indicazione di:

- titolo della ricerca;
- obiettivi della ricerca;
- stato dell'arte e motivazione della ricerca;
- esperienze precedenti dei proponenti;
- personale interno coinvolto;
- personale esterno coinvolto;
- suddivisione delle spese in spese di investimento, di funzionamento, spese per eventuali assegni di ricerca e per contratti di ricerca a tempo determinato;
- risorse portate a cofinanziamento.

Nel caso di progetti in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati italiani e/o di altri paesi, devono essere altresì indicati i partner e le eventuali risorse loro riservate per la sola copertura di spese di missione legate al progetto.

Nel caso di progetti pluriennali il proponente deve indicare le quote di finanziamento richieste suddivise per annualità.

collaboratori di altri Paesi la somma assegnata complessivamente non potrà essere superiore al 15% del fondo di cui sopra.

Art. 4

*(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per programmi di ricerca)*

I soggetti interessati presentano alla Segreteria per la ricerca i progetti con l'indicazione di **ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta e, pertanto, di:**

- titolo della ricerca;
- obiettivi della ricerca;
- stato dell'arte e motivazione della ricerca;
- esperienze precedenti dei proponenti;
- personale interno coinvolto;
- personale esterno coinvolto;
- **descrizione analitica di ogni voce di spesa preventivata** con suddivisione delle spese in spese di investimento, di funzionamento, spese per eventuali assegni di ricerca e per contratti di ricerca a tempo determinato;
- risorse portate a cofinanziamento;
- **laboratorio o centro di ricerca, anche esterno alla Scuola, interessato dal progetto.**

**Alla richiesta devono essere allegati, a pena di esclusione:**

**a) l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi tre anni di cui il proponente sia stato autore o coautore;**

**b) la lettera di disponibilità da parte del direttore del laboratorio interessato dal progetto.**

**L'interessato deve inoltre chiaramente indicare se la richiesta di finanziamento si riferisce a un Progetto Interno o a un Progetto Cofinanziato.**

Nel caso di progetti in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati italiani e/o di altri Paesi, devono essere altresì indicati i partners e le eventuali risorse loro riservate per la sola copertura di spese di missione legate al progetto, **fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, primo comma.**

Nel caso di progetti pluriennali il proponente deve indicare le quote di finanziamento richieste, suddivise per annualità. **Nel caso di Progetti Interni di durata quadriennale, il proponente deve esporre analiticamente le ragioni che conducono a tale estensione**

L'interessato deve inoltre indicare se la richiesta di finanziamento sia da intendersi come richiesta di finanziamento alla Scuola o partecipazione ai fondi PRIN del MIUR.

La data di presentazione dei progetti di cui al primo comma è stabilita annualmente dal Direttore con proprio provvedimento.

Art. 5

*(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per inviti a professori e collaboratori alla ricerca di altri paesi)*

I soggetti interessati, almeno due mesi prima della data prevista della visita, presentano alla Segreteria per la Ricerca una proposta di invito con l'indicazione di:

- obiettivi della ricerca;
- motivazione della collaborazione;
- contenuto della collaborazione;
- esperienze precedenti dei collaboratori;
- compenso mensile previsto nei limiti massimi definiti anno per anno dal Consiglio direttivo;
- periodo di soggiorno.

**SEZIONE II – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI**

Art. 6

*(Approvazione dei progetti)*

Ai fini della valutazione dei progetti presentati è nominata una apposita Commissione per la Ricerca composta da:

- il Direttore o suo delegato;
- i Presidi delle Classi;
- due professori, uno per ciascuna classe.

La Commissione, sulla base delle richieste presentate e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva due distinte graduatorie di merito dei progetti finanziabili dalla Scuola e dei progetti candidabili al MIUR da presentare al

**temporale.**

**Ciascun interessato può presentare nell'anno di riferimento una sola richiesta di finanziamento di Progetti Interni. La presentazione di più richieste di Progetti Interni determina l'inammissibilità di tutte le richieste presentate, che viene dichiarata dalla Commissione di cui all'art. 6.**

**I soggetti già titolari di Progetti Interni possono essere ammessi a ulteriori Progetti Interni solo se i progetti intrapresi abbiano scadenza naturale entro l'anno solare in cui viene presentata la nuova richiesta.**

La data di presentazione dei progetti di cui al primo comma è stabilita annualmente dal Direttore con proprio provvedimento.

Art. 5

*(Modalità di richiesta di accesso ai finanziamenti per inviti a professori e collaboratori alla ricerca di altri Paesi)*

I soggetti interessati, almeno due mesi prima della data prevista della visita, presentano alla Segreteria per la ricerca una proposta di invito **con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta e, pertanto, di:**

- obiettivi della ricerca;
- motivazione della collaborazione;
- contenuto della collaborazione;
- esperienze precedenti dei collaboratori;
- compenso mensile previsto nei limiti massimi definiti anno per anno dal Consiglio direttivo;
- periodo di soggiorno.

**SEZIONE II – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI**

Art. 6

*(Approvazione dei progetti)*

Ai fini della valutazione dei progetti presentati è nominata una apposita Commissione per la ricerca composta da:

- il Direttore o suo delegato;
- i Presidi delle Classi;
- due professori, uno per ciascuna Classe **Accademica**.

La Commissione, sulla base delle richieste presentate e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva due distinte graduatorie di merito dei progetti finanziabili dalla Scuola e dei progetti candidabili al **cofinanziamento** da

Consiglio direttivo per l'approvazione definitiva. Ove necessario la Commissione si avvale della consulenza di esperti nella materia.

Art. 7

*(Approvazione di inviti a professori e collaboratori alla ricerca di altri paesi)*

Ai fini dell'approvazione degli inviti a professori e collaboratori di altri paesi la Commissione delibera autonomamente.

Eventuali attività didattiche del visitatore saranno sottoposte all'esame della Classe di riferimento.

**SEZIONE III – MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI**

Art. 8

*(Utilizzo dei fondi della Scuola)*

La Segreteria per la Ricerca, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo, provvede alla comunicazione al Responsabile del progetto dell'assegnazione delle somme. La Segreteria inoltre provvede alla gestione contabile delle somme assegnate ai singoli progetti sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi e nei limiti stabiliti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale.

Le somme assegnate devono essere impegnate entro il periodo di esecuzione del progetto. Eventuali economie saranno recuperate a favore del bilancio alla scadenza del progetto stesso.

Il Responsabile del progetto, al termine delle attività, presenta alla Commissione per la Ricerca, per il tramite della Segreteria per la Ricerca, una relazione conclusiva con l'indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 9

*(Cofinanziamento ed utilizzo dei fondi MIUR)*

La Segreteria per la Ricerca, a seguito di comunicazioni del Ministero di approvazione di un progetto ed assegnazione delle relative somme, provvede ad informarne il Responsabile del progetto. La Segreteria provvede inoltre alla gestione contabile delle somme

presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione definitiva. Ove necessario, la Commissione si avvale della consulenza di esperti nella materia.

***L'eventuale ammissione o esclusione di precedenti richieste di finanziamento non costituisce titolo nella valutazione della nuova richiesta.***

Art. 7

*(Approvazione di inviti a professori e collaboratori alla ricerca di altri paesi)*

Ai fini dell'approvazione degli inviti a professori e collaboratori di altri Paesi la Commissione delibera autonomamente.

Eventuali attività didattiche del visitatore saranno sottoposte all'esame della Classe Accademica di riferimento.

**SEZIONE III – MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI**

Art. 8

*(Utilizzo dei fondi della Scuola)*

La Segreteria per la ricerca, a seguito dell'approvazione del **Progetti Interni** da parte del Consiglio direttivo, provvede **a comunicare l'assegnazione delle somme ai responsabili dei progetti stessi**. La Segreteria inoltre provvede alla gestione contabile delle somme assegnate ai singoli progetti, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale **della Scuola**.

Le somme assegnate devono essere impegnate entro il periodo di esecuzione del progetto. Eventuali economie saranno recuperate a favore del bilancio alla scadenza del progetto stesso.

**I responsabili dei progetti**, al termine delle attività, **presentano** alla Commissione per la ricerca, per il tramite della Segreteria per la ricerca, una relazione conclusiva con l'indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 9

*(Cofinanziamento e utilizzo dei fondi ministeriali)*

La Segreteria per la ricerca, **dando** seguito **alle** comunicazioni del Ministero **in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento e all'assegnazione** delle relative somme, provvede a informare **i responsabili dei progetti stessi**. La Segreteria provvede inoltre alla gestione

assegnate dal MIUR e di quelle assegnate dalla Scuola secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto e nei limiti della normativa ministeriale di quelli definiti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale. Provvede anche, alla scadenza del periodo di finanziamento, alla relativa rendicontazione.

Qualora il MIUR decida di finanziare un progetto con somme inferiori di oltre il 20% a quelle richieste dal proponente, il cofinanziamento della Scuola è ridotto proporzionalmente. Le risorse che si rendono così disponibili, come pure quelle non approvate dal MIUR, sono recuperate a favore del bilancio.

#### **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI**

##### **Art. 10 (Incompatibilità)**

I soggetti che usufruiscono di un finanziamento per progetti biennali o pluriennali non possono accedere, fino al completamento delle attività già finanziate, ad ulteriori finanziamenti per progetti ai sensi dell'art. 4.

##### **Art. 11 (Norma di rinvio)**

Le materie trattate nel presente regolamento restano disciplinate dalle rispettive normative di riferimento in quanto non incompatibili.

contabile delle somme assegnate dal **Ministero** e di quelle assegnate dalla Scuola secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto e nei limiti **stabiliti dalla** normativa ministeriale e **dal** Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale **della Scuola**. Provvede anche, alla scadenza del periodo di finanziamento, alla relativa rendicontazione.

Qualora il **Ministero** decida di finanziare un progetto con somme inferiori di oltre il 20% a quelle richieste dal proponente, il cofinanziamento della Scuola è ridotto proporzionalmente. Le risorse che si rendono così disponibili, **come pure quelle relative a progetti non approvati dal Ministero**, sono recuperate a favore del bilancio.

#### **SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI**

##### **Art. 10 (Incompatibilità)**

**Il personale esterno non può beneficiare in alcun modo dei finanziamenti per Progetti Interni o Progetti Cofinanziati, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3.**

**I professori o ricercatori i quali, dopo aver presentato una richiesta di finanziamento, cessino di appartenere alla Scuola per qualsiasi ragione (cessazione, trasferimento ecc.) vengono esclusi dal finanziamento, ovvero decadono dalla fruizione di quanto eventualmente già finanziato.**

I soggetti che usufruiscono di un finanziamento per progetti biennali o quadriennali non possono accedere, fino al completamento delle attività già finanziate, ad ulteriori finanziamenti per progetti ai sensi dell'art. 4.

##### **Art. 11 (Disposizioni generali e di rinvio)**

Le materie trattate nel presente regolamento restano disciplinate dalle rispettive normative di riferimento in quanto non incompatibili.

**I beni (strumentazioni, testi, diritti d'autore su opere dell'ingegno ecc.) acquistati con le risorse stanziolate dalla Scuola sono inderogabilmente acquisiti al patrimonio della stessa, secondo le regole di inventariazione previste dalla normativa vigente. Non**

<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Pubblicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola.</p> <p>Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.</p>	<p><b><i>sono pertanto finanziabili acquisti di beni, strumentazioni ecc, in favore di terzi.</i></b></p> <p><b><i>La lettera di disponibilità del direttore del laboratorio o centro interessato alla ricerca, indicata dall'art. 4 comma 2 lett. b), non è richiesta qualora il progetto sia presentato dal direttore del laboratorio medesimo.</i></b></p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Pubblicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola.</p> <p>Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.</p>
---	---